



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n 4411

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, e tra questi le violazioni all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3999, in data 24 dicembre 2004, con il quale è stata concessa, alla società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 - Roma, l'approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità), che consente la rilevazione della velocità dei veicoli in transito sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza nota;

VISTO il decreto dirigenziale n.1007,in data 9 novembre 2006, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione con nuovo processore I-TEC UEL 2;

VISTO il decreto dirigenziale n.55082,in data 8 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione che utilizza nuovi processori Intel Core 2 Duo1 a 1.6 GHz, e nuovo ricevitore GPS Garmin GGPS16/17;

VISTO il decreto dirigenziale n.28251,in data 29 marzo 2010, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione con un nuovo apparato GPS denominato GPS 17xHVS;

VISTO il decreto dirigenziale n.97818,in data 9 dicembre 2010, con il quale sono state trasferite le omologazioni /approvazioni concesse alla società Autostrade per l'Italia S.p.A alla società Autostrade Tech S.p.A.",con sede in Via A. Bergamini, 50- Roma;

VISTO il decreto dirigenziale n.1406,in data 15 marzo 2011,con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo software"OCR 3° livello";

VISTA la nota in data 23 dicembre 2010,integrata in data 11 febbraio 2011, con la quale la società Autostrade Tech S.p.A. ha avanzato istanza di estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo componente"URV" con detector Radar,denominato "URV1-R";

VISTO il voto n. 37/11, reso nell'adunanza del 14 luglio 2011, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla estensione di approvazione del sistema "SICVe" con la prescrizione che rimangano operanti tutte le osservazioni sull'uso del sistema come precedentemente approvato, in particolare riguardo l'esclusivo utilizzo da parte degli organi di polizia stradale che garantiranno lo spegnimento dello stesso in caso di blocco del traffico,e che, stante la competenza territoriale sulle emissioni elettromagnetiche in capo alle regioni, ogni tipo di installazione fissa dovrà essere conforme alle norme dettate dagli organi regionali territorialmente competenti;

D E C R E T A

Art. 1 - E' estesa l' approvazione del sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità),alla versione con un nuovo componente"URV"(Unità Rilevamento veicoli) con detector Radar denominato "URV1-R",della società Autostrade Tech S.p.A.,con sede in Via A. Bergamini, 50- Roma,con le seguenti prescrizioni:

- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale incaricato del controllo del traffico e dell'accertamento delle violazioni,che garantiranno lo spegnimento dello stesso in caso di blocco del traffico ;
- il trattamento dei dati sensibili(immagini,numeri di targa, ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della "privacy" e i dati, quando non più utili ai fini dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione, devono essere prontamente cancellati;
- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada,tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema,valutato sulla base della percentuale di veicoli

statisticamente ipotizzabile,che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi,si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;

- per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa ;
- gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente,nella medesima tratta, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione;
- stante la competenza territoriale sulle emissioni elettromagnetiche in capo alle regioni, ogni tipo di installazione fissa dovrà essere altresì conforme alle norme dettate dagli organi regionali territorialmente competenti.

Art. 2. - Il sistema "SICVe" per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità può essere utilizzato solo sui tipi di strada ove è consentito l'accertamento delle violazioni in modalità automatica.

Art. 3. - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione della Società Autostrade Tech S.p.A.,ed impiegate nel rispetto delle istruzioni in esso contenute.

Art. 4. - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n.3999, del 24 dicembre 2004, e se abbinato alle estensioni elencate in premessa anche i numeri dei relativi decreti , nonché il nome del fabbricante.

Roma 5.9.2011

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)